



Sentenza n.

55/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Leonardo Venturini Presidente

Marco Scognamiglio Giudice

Annalaura Leoni Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63292 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di:

DIAMANTINI Manrico (DMNMRC90A15C236S), nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 15.01.1990, residente a Sillano Giuncugnano (LU) in loc. Migliarina n. 1, quale titolare dell'omonima ditta individuale, con sede a Sillano Giuncugnano (LU), via Statale Località Cava 4, non costituito;

convenuto

uditi, all'udienza pubblica del 9 aprile 2026, con l'assistenza della Segretaria, dott.ssa Simonetta Agostini, la relatrice, Primo Referendario Annalaura Leoni, e il Pubblico ministero, nella persona del viceprocuratore generale Elena Di Gisi;

ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 3 novembre 2025, la Procura regionale toscana ha convenuto in giudizio il sig. Manrico Diamantini, quale titolare dell'omonima ditta individuale, chiedendone la condanna al risarcimento in favore della Regione Toscana di euro 19.600,00 – oltre interessi legali sino al soddisfo, rivalutazione monetaria e spese di giustizia – per avere questi, con volontaria e consapevole violazione degli obblighi contrattuali assunti, indebitamente percepito e omesso di restituire contributi pubblici.

1.1. Rappresenta la Procura che, da informativa resa in data 19 maggio 2022 dalla Guardia di Finanza, esito di ampia indagine concernente l'erogazione di finanziamenti a titolo di microcredito a sostegno delle nuove imprese di cui al Bando creazione impresa POR FESR 2014/2020 – Azione 3.5.1., si apprendeva dell'esistenza di un collaudato sistema – oggetto, poi, d'indagine anche presso la Procura della Repubblica di Prato e presso la Procura europea – attraverso il quale i responsabili della società di consulenza Debut Italia s.r.l. avrebbero fatto ottenere alla propria clientela tali fondi pubblici mediante la predisposizione di documentazione solo formalmente corretta, talvolta falsa, idonea a superare i vincoli del bando.

Tra le pratiche di finanziamento oggetto di segnalazione emergeva, in particolare, quella riferibile al convenuto; questi, quale titolare della detta impresa individuale, con delibera di concessione n. 393/2020, a valere sul bando approvato con decreto dirigenziale n. 13454 del 22 agosto 2018, risultava ammesso a finanziamento per l'importo di euro

24.500,00 – a fronte di un investimento ammissibile di euro 35.000,00

– ricevendo, quindi, a titolo di anticipo, euro 19.600,00, erogati in data

1° ottobre 2020.

All'esito dell'accertamento, da parte dell'Amministrazione regionale, su

segnalazione del soggetto gestore dell'istruttoria, R.T.I. "Toscana

Muove", della mancata rendicontazione del progetto d'investimento, in

assenza di osservazioni e deduzioni del beneficiario del finanziamento

in sede di contraddittorio procedimentale, la Regione Toscana, con

decreto dirigenziale n. 15930 del 23 agosto 2021, revocava

l'agevolazione concessa, disponendo il recupero di euro 19.600,00,

pari al contributo erogato. Il provvedimento veniva regolarmente

notificato. Avviata dall'Amministrazione regionale la procedura per la

riscozione coattiva con ruolo n. 1586/2022, alla data del 25 marzo

2025 le somme non risultavano incassate, come riferito dalla Regione

con propria nota.

1.2. La Procura regionale, non essendo intervenuta la restituzione

delle somme che si assumono indebitamente percepite, ha formulato

invito a dedurre, notificato a mani proprie del Diamantini in data 8

maggio 2025. L'odierno convenuto depositava, quindi, deduzioni,

osservando che la cattiva gestione del finanziamento sarebbe stata

riconducibile alla incompleta informazione fornitagli dalla società di

consulenza oltre che alle sue precarie condizioni di salute; egli, pur

convocato per esser auditato, come da richiesta, non si presentava

all'incontro fissato per l'8 luglio 2025.

1.3. Le deduzioni formulate sono state ritenute dalla Procura inidonee

a superare le contestazioni formulate con l'invito e, pertanto, non essendo intervenuto il completo recupero, da parte dell'Amministrazione che si assume danneggiata, delle somme indebitamente percepite dal Diamantini, la Procura ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, in particolare un rapporto di servizio di tipo funzionale tra l'Amministrazione erogante ed il destinatario della risorsa pubblica, nonché la condotta antigiusdiziale consistente nello sviamento dei contributi percepiti dalle finalità previste – determinato dalla volontaria e consapevole violazione degli obblighi contrattuali assunti, in ragione della mancata attuazione del progetto imprenditoriale assistito dall'agevolazione – cui è causalmente connessa la perdita patrimoniale per l'Ente erogante, pari alle risorse corrisposte.

2. Parte convenuta non si è costituita in giudizio.

3. All'udienza pubblica odierna, il Pubblico Ministero, riportandosi integralmente alle richieste formulate nell'atto di citazione, ha insistito per l'accoglimento integrale della domanda, previa dichiarazione della contumacia del convenuto.

Considerato in

DIRITTO

1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, stante la mancata costituzione, pur a fronte della regolarità della notifica dell'atto di citazione, unito al decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale di fissazione dell'odierna udienza, perfezionata in data 9 dicembre 2025 agli indirizzi pec dell'impresa, come risultante dal

registro INIPEC, e del convenuto, nonché presso l'indirizzo di residenza di quest'ultimo, mediante la procedura di cui all'art. 140 c.p.c..

2. La Procura regionale agisce al fine vedere accertata la responsabilità dell'odierno convenuto per avere, quale titolare della ditta individuale omonima, dolosamente contravvenuto agli obblighi contrattuali – in particolare di rendicontazione – assunti in sede di concessione di contributo pubblico a sostegno della propria impresa e da rispettarsi a pena di revoca, così indebitamente percependo e distraendo – senza poi restituire – l'agevolazione ottenuta.

3. La pretesa erariale è fondata e va accolta, dovendosi ritenere verificati in fattispecie tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale.

3.1. Pacifica è la sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica Amministrazione erogatrice del contributo e l'odierno convenuto, avendo questi beneficiato di risorse pubbliche, concesse sotto forma di microcredito, non per mera esigenza solidaristica, bensì per la partecipazione alla realizzazione, a mezzo della corretta utilizzazione delle somme ottenute, delle finalità pubblicistiche giustificanti l'agevolazione; destinazione, quest'ultima, implicante, secondo il Giudice regolatore, la giurisdizione della magistratura contabile (*ex multis*, tra le più recenti, Cass. SS.UU. n. 12664/2023); tali finalità sono, invero, da identificarsi nel consolidamento dello sviluppo economico e nell'accrescimento dei livelli di occupazione giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali, specificamente

indicati nel bando approvato con decreto dirigenziale 13454 del 22 agosto 2018.

D'altro canto, proprio la previsione di obblighi di corretta e completa rendicontazione dell'utilizzo delle risorse concesse – gli stessi che si affermano violati dal convenuto – costituisce ulteriore prova dell'assunzione di specifici vincoli ed obblighi funzionali da parte del beneficiario del contributo e della finalizzazione dell'erogazione al perseguimento di esigenze generali, assunte come pubbliche dall'Amministrazione concedente.

3.2. Dalla documentazione versata, nell'ambito di un più ampio sistema volto a favorire l'illecita percezione di contributi pubblici attraverso l'intermediazione della società Debut Italia s.r.l., con funzioni di consulente, è emersa la posizione dell'odierno convenuto.

Come evincibile dagli atti del procedimento di revoca intrapreso dall'Amministrazione regionale e come, peraltro, non contestato, nel suo materiale atteggiarsi, dallo stesso Diamantini in sede di deduzioni del 22 giugno 2025, ha prima percepito, in data 1° ottobre 2020, contributi concessi a seguito del bando adottato dalla Regione Toscana il 22 agosto 2018 a valere sulle risorse del Fondo POR FESR – Azione 3.5.1, per la creazione d'impresa giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali, per poi non procedere alla dovuta rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato attraverso l'adesione a tale programma.

Egli ha, pertanto, contravvenuto agli obblighi derivanti dalla disciplina di accesso al finanziamento e, conseguentemente, ostacolato il

perseguimento delle finalità per cui le risorse pubbliche stanziare gli sono state affidate, non risultando dimostrata, come dovuto, la realizzazione dell'attività ritenuta meritevole di sostegno attraverso l'impiego di fondi pubblici ed emergendo, quindi, la contemporanea sottrazione delle risorse ricevute ad altre finalità meritevoli di favore.

Il bando disciplinante l'agevolazione prevede, invero, espressamente al paragrafo 6.1., tra gli obblighi del beneficiario, a pena di revoca del contributo, la corretta e completa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, secondo modalità individuate al paragrafo 8.1. del bando. E, d'altro canto, tale obbligo direttamente si correla, costituendone la prova, al primario obbligo di realizzazione dell'attività sovvenzionata, secondo le modalità pattuite col soggetto pubblico finanziatore.

3.3. La descritta condotta illecita appare ascrivibile al convenuto in termini dolosi, dovendosi ritenere che questi, pur nella dovuta e necessaria consapevolezza degli effetti pregiudizievoli per l'Erario della propria condotta di non corretta destinazione delle risorse percepite alle finalità che ne avevano giustificato l'erogazione – derivante dalla altrettanto consapevole e volontaria presentazione della domanda di finanziamento con conseguente accettazione degli obblighi che ne derivano – abbia quanto meno accettato il rischio di tale conseguenza dannosa per poter perseguire il proprio esclusivo vantaggio, consistente nella percezione delle risorse pubbliche e nel loro utilizzo per interessi da ritenersi evidentemente diversi da quelli pubblici previsti, non risultando documentata in alcun modo la

realizzazione di questi ultimi; ad ulteriore dimostrazione della coscienza e volontà dell'evento dannoso, risulta, peraltro, che il Diamantini, sollecitato dall'Amministrazione ad ottemperare all'obbligo di rendicontazione ovvero a giustificare tale mancanza in sede di contraddittorio procedimentale preliminare all'adozione del provvedimento di revoca, non abbia né posto rimedio all'inadempienza, né preso alcuna posizione in merito, al fine di giustificare le proprie condotte, non procedendo, peraltro, alla restituzione delle risorse percepite.

3.4. Ritiene, poi, il Collegio che sussista, all'evidenza, il nesso eziologico tra la descritta condotta illecita di distrazione dalle finalità pubblicistiche previste delle somme percepite dal convenuto ed il cui utilizzo non risulta rendicontato ed il pregiudizio economico patito dall'Erario, da quantificarsi, pertanto, in euro 19.600,00, pari all'importo erogato al convenuto e non restituito.

4. Pertanto, deve concludersi per l'integrale accoglimento della domanda della Procura attrice, con conseguente condanna del convenuto, contumace, al pagamento di euro 19.600,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del 1° ottobre 2020 (data di erogazione dell'anticipo del finanziamento) al deposito della presente sentenza, dovendosi ancorare la produzione del danno al momento della concreta erogazione degli importi indebiti; sulla somma così rivalutata andranno calcolati gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

4.1. Si osserva conclusivamente che, come riconosciuto da

consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui la Sezione non ritiene di doversi discostare, *“il giudizio di responsabilità non trova ostacoli allorché l’amministrazione titolare di un diritto di credito abbia già provveduto a chiederne il pagamento in via amministrativa o, ricorrendone i presupposti, esperendo le ordinarie azioni civilistiche”* (Sez. II App. n. 68/2023) e, pertanto, ai fini dell’accertamento della responsabilità e del correlato obbligo risarcitorio, non osta la circostanza che l’Amministrazione presunta danneggiata si sia già costituita – come nella fattispecie, attraverso l’adozione del provvedimento di revoca del finanziamento e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute – un equipollente titolo esecutivo, con l’esperimento di autonome azioni di recupero, dovendosi riconoscere la piena esperibilità dell’azione risarcitoria, fino all’integrale soddisfacimento del credito in via amministrativa, idoneo solo questo ad escludere la permanenza di un danno risarcibile (*ex multis*, Sez. III App. n. 236/2024; Sez. II App., sent. n. 153/2022), salvo il maggior danno, qui non provato, né oggetto di domanda giudiziale.

Assumerà, pertanto, effetto in sede d’esecuzione della presente pronuncia l’eventuale recupero, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo dall’Amministrazione regionale a seguito del provvedimento di revoca del contributo, onde escludere un’indebita duplicazione tra restituzione e risarcimento del danno.

5. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in
composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul giudizio
iscritto al n. 63292 del registro di segreteria,

DICHIARA

la contumacia del convenuto;

CONDANNA

Manrico Diamantini al pagamento di euro 19.600,00# (euro
diciannovemilaseicento,00#), in favore della Regione Toscana, oltre
alla rivalutazione monetaria dalla data del 1° ottobre 2020 al deposito
della presente sentenza e, sulla somma così rivalutata, interessi legali
dal deposito della sentenza al soddisfo.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella
misura pari a euro 372,88 (Trecentosettantadue/88).

Manda la Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Annalaura Leoni

Leonardo Venturini

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 15/06/2026

Il Funzionario

Daniele Illiceto

F.to digitalmente